



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

Settore III
Servizi Tecnici

OGGETTO:

**AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI PORZIONE DI AREA PARCHEGGIO
SITUATO PRESSO PLESSO IBISCO**

N. REP.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI AREA PARCHEGGIO SITUATO PRESSO PLESSO IBISCO

Tra i Signori:

1) D'Alonzo Donato nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede del Comune di Città Sant'Angelo, Piazza IV Novembre, 1, codice fiscale n. 00063640684, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune stesso nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore.
LOCATORE

CONCEDE IN LOCAZIONE

2) al Sig., nato a il (C.F.), residente in, via n., di seguito denominato conduttore, che accetta la seguente porzione di parcheggio sita in Città Sant'Angelo, Plesso Ibisco, identificata catastalmente al Foglio 41 particella 726 alle seguenti condizioni:

1. OGGETTO. Il Comune, nella sua qualità di locatore e proprietario, concede in locazione l'unità immobiliare sita in Città Sant'Angelo, Plesso Ibisco, identificata catastalmente al Foglio 41 particella 726 ad uso esclusivo di parcheggio automezzi.

2. DURATA. La locazione avrà la durata di anni 6, con inizio dal e termine il Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, finché da una delle parti non venga data disdetta con lettera raccomandata inviata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

3. CANONE DI LOCAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il canone di locazione mensile è convenuto tra le parti in € (....) comprensiva di IVA di legge. Il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore il canone sopra indicato a mezzo di bonifico bancario, in rate mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese.

4. INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE. Il mancato puntuale pagamento del canone, oltre venti giorni dalla data di scadenza, quando l'importo non pagato supera quello di 3. mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto.





5. SUBLOCAZIONE. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

6. CONSEGNA E STATO DELL'IMMOBILE LOCATO. Il conduttore dichiara di aver visitato l'area e di averla trovata in buono stato di conservazione e di manutenzione. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'area locata nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

7. FACOLTÀ DI ACCESSO. Il locatore ha facoltà di accedere all'area locata per giustificati motivi. Salvo espressa dispensa fornita dal conduttore, l'accesso dovrà avvenire alla presenza di costui o di persona da esso delegata.

Escluso il caso in cui sia indispensabile l'accesso immediato, al conduttore dovrà essere fornito un preavviso di almeno 1 giorno.

8. MODIFICHE O INNOVAZIONI. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

All'area non potrà essere data altra destinazione se non parcheggio automezzi, (no deposito, deposito di legna ecc.) pena la risoluzione del contratto.

9. DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore la somma di € pari a 3 (TRE) mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale, non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il locatore, con la firma del presente contratto, rilascia ampia quietanza del versamento del suddetto importo.

10. ONERI DELLE PARTI. Sono a carico del conduttore tutte le spese di adeguamento dell'area, di allaccio utenze e quanto altro non qui prevedibile. Le spese straordinarie restano a carico del locatore. Il conduttore provvederà alla registrazione del contratto, l'onere relativo sarà a carico del conduttore. Le spese relative alla presente scrittura nonché quelle delle quietanze e registrazione sono carico del conduttore.

11. VARIAZIONI CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il presente contratto potrà essere modificato soltanto mediante atto scritto.

12. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

In riferimento alla legge sulla Privacy, con aggiornamento del GDPR del 25 maggio 2018, il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione.

13. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente il foro territoriale di Pescara.

Il conduttore elegge domicilio presso l'immobile locato.

14. NORMATIVA APPLICABILE



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

Per quanto non derogate dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del codice civile e nella normativa in materia di locazione vigente.

Il Locatore _____

Il Conduttore _____

Il Sindaco _____